

Tit. 10 Cl. 5

Ai notificatori

Oggetto: Regolamento CE n. 1013/2006.

- 1) Nuove modalità di avvio del procedimento.
- 2) Modifiche alla documentazione richiesta in merito agli impianti di destinazione.
- 3) Casi nei quali l'autorità competente di destinazione / transito non dispone di firma elettronica.
- 4) Percorso alternativo

La Città Metropolitana di Torino, in qualità di autorità competente di spedizione, ha effettuato alcune valutazioni mirate all'efficienza della procedura, rivedendo pertanto alcuni elementi che si precisano di seguito e che costituiscono indicazioni operative che i notificatori dovranno seguire d'ora in avanti per la presentazione della documentazione delle nuove notifiche.

Con la presente circolare, la Città metropolitana di Torino dispone infatti le seguenti modifiche alla procedura.

1) *Nuove modalità di avvio del procedimento.*

A seguito della ricezione di una Notifica, gli Uffici procederanno a una verifica del dossier per accertare la presenza di tutti i documenti elencati nella pagina del sito della Città Metropolitana di Torino

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/rifiuti/gestione-rifiuti-bonifiche/modulistica-rifiuti/autorizzazione-spedizione-transfrontaliera>

(elenco documenti necessari, comprensivo dell'Allegato I debitamente compilato).

Qualora la Notifica risulti formalmente provvista di tutti i documenti richiesti, la Città metropolitana procederà alla comunicazione dell'avvio del procedimento, riservandosi di chiedere in una fase successiva eventuali integrazioni a seguito dell'esame di merito della Notifica e del relativo dossier, e/o di sollevare un'eventuale obiezione ai sensi degli articoli 11 e 12 del Regolamento CE n. 1013/2006. Nel caso in cui viceversa manchino uno o più dei documenti richiesti, il Notificatore sarà informato della necessità di completare il dossier dal punto di vista formale ai fini della procedibilità dell'istanza.

La procedura ha la finalità di dare un primo e più tempestivo riscontro ai Notificatori circa l'avvenuta ricezione e presa in carico delle Notifiche.

A seguito dell'istruttoria di merito, dopo che le eventuali obiezioni saranno state risolte e dopo che le eventuali integrazioni saranno state fornite, si procederà, come previsto dal Regolamento, alla trasmissione alle autorità estere coinvolte.

2) Modifiche alla documentazione richiesta in merito agli impianti di destinazione.

Nuove valutazioni sull'economia della procedura e sulle rispettive competenze hanno determinato la decisione della Città metropolitana di Torino di richiedere ai Notificatori - in luogo della copia completa dell'autorizzazione dell'impianto di destinazione - una dichiarazione del Notificatore, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, relativa all'impianto prescelto, dalla quale si evincano almeno le seguenti informazioni:

- a) denominazione e ubicazione dell'impianto e dati del gestore;
- b) estremi dell'autorizzazione ambientale vigente che includano l'autorità che lo ha rilasciato e la scadenza del titolo medesimo; se l'impianto è assoggettato alla Direttiva 2010/75/UE (c.d. IPPC), che ha sostituito la Direttiva 96/61/CE, l'autorizzazione deve essere quella rilasciata a norma di tale direttiva;
- c) codici CER che l'impianto è autorizzato a trattare (tra i quali devono essere ricompresi quelli relativi alla Notifica in esame);
- d) operazioni di smaltimento e/o recupero autorizzate;
- e) potenzialità di trattamento e di stoccaggio dell'impianto;
- f) tecnologia utilizzata dall'impianto per le operazioni pertinenti alla Notifica in esame.

Questa Autorità si riserva, a seguito di proprie valutazioni, come previsto dall'Allegato II, Parte 3, del Regolamento, di richiedere in casi specifici la trasmissione della copia completa dell'autorizzazione dell'impianto di destinazione, che dovrà essere in tal caso tradotta in una delle lingue accettabili per l'autorità di spedizione (italiano o inglese).

3) Casi nei quali l'autorità competente di destinazione / transito non dispone di firma elettronica.

Il Regolamento CE n. 1013/2006 prevede all'articolo 26 la forma delle comunicazioni, individuando quale modalità ordinaria la trasmissione per posta e, previo accordo delle autorità competenti interessate e del notificatore, consentendo, quali alternative, la trasmissione via fax o mediante e-mail con firma elettronica.

Le valutazioni seguenti tengono conto dei profondi mutamenti intervenuti dal 2006 a oggi con riguardo alla diffusione di comunicazioni digitali tra enti e aziende, in un contesto europeo e internazionale che rimane estremamente frammentato rispetto agli strumenti elettronici utilizzati (PEC, e-mail, firme elettroniche di varia tipologia, etc).

Con riferimento esclusivo ai documenti che devono pervenire dalle autorità competenti di destinazione o di transito, si può verificare il caso in cui l'autorità estera non disponga (ad esempio per propria scelta istituzionale o per disposizione dello Stato), della firma elettronica.

In tali casi, si dispone che, se il Notificatore trasmette una dichiarazione che attesti tale circostanza sotto la propria responsabilità, la Città metropolitana di Torino accetterà anche le comunicazioni delle autorità estere pervenute all'indirizzo PEC protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it, tramite e-mail prive della firma elettronica. In tal caso i documenti trasmessi devono comunque essere scansioni di originali con firma autografa.

L'attestazione del Notificatore può essere trasmessa in ogni fase del procedimento amministrativo, producendo effetti a decorrere dalla data di trasmissione.

Questa Autorità si riserva, a seguito di proprie valutazioni, di richiedere, anche a campione, le relative informazioni all'autorità competente interessata.

4) *Percorso alternativo*

Il notificatore può inserire nel dossier di notifica un ulteriore percorso rispetto a quello principale, utilizzabile solo in caso di indisponibilità/ostacoli relativi a quest'ultimo e comunque mediante preventiva comunicazione alle autorità competenti interessate.

La presente comunicazione integra e non sostituisce le precedenti circolari pubblicate sul sito Internet della Città Metropolitana di Torino.

La Circolare entra in vigore a partire dal 1 settembre 2023, con riferimento alle Notifiche che saranno presentate a partire da tale data.

Per quanto riguarda i punti 2, 3 e 4 essa si applica anche alle Notifiche in corso, che non siano ancora state autorizzate dalla Città metropolitana di Torino.

Distinti saluti

Il Dirigente della Direzione
Ing. Pier Franco Ariano

FN